Settembre 2014 Jy





PROTOCOLLO D'INTESA

Fra

la Direzione Territoriale del Lavoro di Milano nella persona del Direttore Dott.ssa Mariarosaria Simonelli,

е

l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano nella persona del Presidente dott. Gianni Zingales,

premesso che:

- a) le Parti sottoscriventi hanno individuato nell'esternalizzazione delle attività produttive un aspetto significativo e diffuso della realtà economica e del mercato del lavoro odierno;
- b) fra i compiti e gli scopi istituzionali della Direzione Territoriale del Lavoro, vi è la promozione di condizioni di lavoro corrette e garantite, insieme con un'efficace azione di contrasto al lavoro irregolare ed a pratiche di dumping retributivo o comunque elusive degli obblighi normativi, contributivi, assicurativi e fiscali;
- c) i Consulenti del Lavoro, sottoposti alle regole deontologiche di categoria ed alla vigilanza degli Ordini Provinciali, costituiscono anche nel territorio milanese un fondamentale punto di riferimento del mondo del lavoro, per la particolare caratura e posizione professionale di garanzia, la cui importanza è riconosciuta anche da molteplici fonti normative (come l'art. 76 del D. Lgs. 276/03, art. 40 DL 112/2008 etc.), oltre che per la quantità di rap-

- porti di lavoro e di imprese assistite;
- d) le Parti hanno sentito la necessità di contribuire, con l'istituzione di buone prassi, alla diffusione di una cultura della legalità, sicurezza e regolarità del lavoro, insieme con un'azione di semplificazione procedurale, anche nel campo dell'esternalizzazione, con particolare riferimento all'istituto della responsabilità solidale, di cui si sottolinea la centralità nell'attuale sistema normativo;
- e) le Parti hanno inoltre promosso in merito una comune Commissione di Certificazione per i contratti di appalto;
- f) Viste inoltre le norme di legge in merito alla responsabilità solidale negli appalti, in particolare art. 29 co. 2 del D. Lgs. 276/03 e art. 35 co . 28 della L. 248/2006;

tutto ciò premesso,

1) Le Parti convengono sulla opportunità di individuare e sperimentare una pratica di "asseverazione degli >>>



Rassegna di giurisprudenza e di dottrina

>>> adempimenti retributivi, contributivi e fiscali" relativamente ai lavoratori coinvolti in un'attività esternalizzata, pratica disciplinata come ai punti che seguono.

1.1) L'asseverazione, già riconosciuta come adempimento esimente ai fini degli obblighi fiscali previsti dall' art. 35 co . 28 della L. 248/2006, per la parte lavoristica ha carattere sperimentale e volontario.

Essa ha il fine di semplificare, omologare ed armonizzare le operazioni di controllo globale della regolarità degli adempimenti retributivi, fiscali ed assicurativi dell'appaltatore o del subappaltatore inerenti la responsabilità solidale in appalto, nonché di fornire un efficace strumento di riferimento, oltre che per le parti contrattuali coinvolte nella esternalizzazione, per il personale operativo ed ispettivo.

- 1.2) L'asseverazione in argomento verrà considerata dagli organismi di vigilanza come importante indice di genuinità e regolarità dell'appalto, con impegno di tutto il personale di vigilanza di non procedere con atti per responsabilità solidale nei confronti del committente o sub committente se non in caso di comprovate irregolarità o divergenze rispetto al contenuto dell'asseverazione, dandone immediata nozione (oltre che all'obbligato) al professionista asseveratore ed al committente a cui è indirizzata l'asseverazione;
- **1.3)** L'asseverazione, tranne che per le ritenute fiscali, non può in ogni caso costituire liberazione dal sistema della responsabilità solidale in ambito contributivo, assicurativo e retributivo.
- 2) L'asseverazione costituisce una verifica certificata, a cura del profes-

sionista di cui al punto 3 che segue, individuata per nominativo di lavoratore e per periodo di paga, degli adempimenti e dei versamenti relativi al personale impiegato in un determinato appalto, secondo lo schema allegato.

3) La facoltà di asseverazione è riservata agli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, non sospesi o inattivi, in regola con gli adempimenti formativi, che comunichino all'Ordine la volontà di esercitare l'attività di asseverazione.

I detti professionisti dovranno essere assicurati per i rischi professionali inerenti questa specifica attività e seguire una formazione specifica.

E' demandato all'Ordine sottoscrivente di stabilire le modalità della predetta comunicazione, l'accertamento dei requisiti e la regolamentazione della formazione specifica.

Gli estremi della comunicazione all'Ordine (ovvero dell'eventuale provvedimento autorizzativo) andranno specificati su ciascuna asseverazione.

- 4) Gli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro che procedano ad asseverare al di fuori delle condizioni di cui al punto 3 che precede (con esclusione della mera asseverazione prevista dall'35 co. 28 della L. 248/2006), ovvero che asseverino dati non veritieri o comunque in altro modo pratichino o favoriscano abusi per mezzo della procedura asseverativa saranno soggetti a provvedimenti sanzionatori a cura del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Milano secondo le norme deontologiche.
- 5) Riconoscendo le Parti firmatarie la particolare rilevanza, per il cor->>>



Settembre 2014 J. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina

>>> retto funzionamento del mercato del lavoro, del rispetto delle norme relative alla esternalizzazione produttiva, sia riguardo all'appalto che a fattispecie quali il distacco e la somministrazione di lavoro, su segnalazione specifica e documentata degli Enti di vigilanza firmatari del presente protocollo, il Consiglio Provinciale del'Ordine dei Consulenti del Lavoro procederà ad azioni disciplinari nei confronti di propri iscritti che palesemente organizzino attività (o comunque vi con-

corrano) volte ad eludere la regolarità degli appalti e delle esternalizzazioni, con la messa in atto di veri e propri sistemi, meccanismi o catene a vario titolo interpositori o fraudolenti.

6) Le Parti concordano di stabilire momenti comuni di formazione, di confronto e di promozione – anche pubblica – dei contenuti e delle finalità del presente protocollo e della normativa sulla regolarità delle esternalizzazioni produttive ed ogni sua evoluzione.

Direzione Territoriale del Lavoro di Milano Il Direttore Dott.ssa Mariarosaria Simonelli

Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano Il Presidente Dott. Giovanni Zingales

Milano, 25 luglio 2014

Allegato: modelli di asseverazione.



Rassegna di giurisprudenza e di dottrina

	ASSEVERA	ZIONE				
Il sottoscritto, abilita Consulenti del Lavoro di Milano previste dalla convenzione con	to all'esercizio della prese o al n dal	ente dichiarazione, i , dichiarando d	n quanto iscritto i essere inoltre n	all'Ordine dei elle condizioni		
relativamente al contratto di subappalto stipulato fra						
ASSEVERA						
sulla base della documentazio sottoscritto (libro unico del lav correttamente adempiuto, per i samento delle relative ritenute lavoratori regolarmente in forza	oro, mod. f/24, modd. U il mese di, ag fiscali, inerenti alle somr	Jni-Emens, etc.) che gli obblighi retributiv ne iscritte* nelle pre	e il predetto suba vi e contributivi, i dette scritture po	ppaltatore ha nonché al ver-		
nominativo (4)	codice fiscale	qualifica	ore lavorate	periodo		
			•••••	•••••		
Documenti esaminati / elabora - mod Unilav.: comunicazioni - libro unico del lavoro del com per il periodo; - Mod. F/24 periodo Modd. Dm/10 e Uni E-men al personale aziendale; - Documentazione versamenti - Altro	di assunzione/trasformanplessivo organico aziene pagato interamente il ns periodotra	dale, inclusi tutti i l per euro asmessi in via teler	avoratori suddet ; matica ad Inps			
* La presente asseverazione ri fiscali e previdenziali e le ret a dimostrazione dell'effettivo	ribuzioni registrate (com	prese le ore lavorat	te) nonché le qui			
Città, lì	Il Professionista (timb	ro e firma)				

Note al modello (da non replicare nella singola asseverazione):

- 1. L'asseverazione è riservata al consulente in regola con le norme del Protocollo di Intesa e con quelle stabilite in merito dall'Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano.
- 2. L'asseverazione può riguardare l'intera azienda o anche un singolo e ben determinato appalto, cantiere o simili, di cui (se è significativo) possono esser citate anche le autorizzazioni al subappalto od altri indicatori caratteristici.
- 3. Importante: attraverso l'indicazione delle ore lavorate si mette in condizione il committente di esercitare un controllo sulle risultanze ore/uomo congrue per effettuare il lavoro, senza che l'asseveratore sia coinvolto su eventuale "nero" a lui sconosciuto. Le ore specificate sono individuate solo per ciascun lavoratore subordinato contenuto nella asseverazione.
- **4.** Per i lavoratori, è sufficiente un elenco semplice con pochissimi dati in grado di individuarli inequivocamente e di precisare anche la qualità dell'apporto in senso generale. Se la legge sulla responsabilità solidale comprende anche lavoratori autonomi o parasubordinati, gli stessi andranno inseriti nella asseverazione.
- 5. L'asseverazione si basa non sulla semplice "conoscenza del cliente" bensì su una analisi ed una verifica protocollare di documenti e fatti elencati (ancorché elaborati dall'asseveratore) e specificati nella asseverazione.
- **6.** L'asseveratore precisa limiti e qualità del contenuto dell'asseverazione.
- 7. L'asseveratore accerta la legittimità- anche sulla base di certificazioni di terzi (o proprie), se richieste per legge delle eventuali compensazioni a credito
- 8. Il presente modello potrà essere adeguato, mantenendo le informazioni essenziali, alla fattispecie asseverata.



Rassegna di giurisprudenza e di dottrina

ASSEVERAZIONE						
Il sottoscritto, al consulenti del Lavoro di M previste dalla convenzione	bilitato all'esercizio d Iilano al n	della presente dici dal, di	hiarazione, in quar chiarando di essere	nto iscritto all'Ordine dei e inoltre nelle condizioni		
relativamente al contratto di subappalto stipulato fra						
		ASSEVERA				
sulla base della documentazione di lavoro esaminata e/o direttamente realizzata con l'assistenza del sottoscritto (libro unico del lavoro, mod. f/24, modd. Uni-Emens, comunicazioni UNILAV etc.) che il predetto appaltatore/subappaltatore ha regolarmente inseriti e denunciati nel proprio organico i seguenti lavoratori*						
nominativo (3)	codice fiscale	qualifica	tipo contratto	data assunzione/inizio		
Posizioni assicurative rigu	ardanti il personale	e sopraelencato				
INPS INAIL C. EDILE (di) ALTRI ENTI (specificare)		•••••				
Documenti esaminati / el	aborati: n <i>(4)</i>					
- modd. Unilav.: comunica - comunicazioni agli enti p - Altro		e/trasformazione	dei lavoratori sudo	letti;		
*La presente asseverazione riguarda esclusivamente la regolare denuncia ed inquadramento						
del personale elencato (5,	6)			In fede		
Città, lì	Il Profession	ista (timbro e firm	na)			

Note al modello (da non replicare nella singola asseverazione):

- 1. L'asseverazione è riservata al consulente in regola con le norme del Protocollo di Intesa e con quelle stabilite in merito dall'Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano.
- **2.** L'asseverazione può riguardare l'intera azienda o anche un singolo e ben determinato appalto, cantiere o simili, di cui (se è significativo) possono esser citate anche le autorizzazioni al subappalto od altri indicatori caratteristici.
- 3. Per i lavoratori, è sufficiente un elenco semplice con pochissimi dati in grado di individuarli inequivocamente e di precisare anche la qualità dell'apporto in senso generale. Se la legge sulla responsabilità solidale comprende anche lavoratori autonomi o parasubordinati, gli stessi andranno inseriti nella asseverazione.
- **4.** L'asseverazione si basa non sulla semplice "conoscenza del cliente" bensì su una analisi ed una verifica protocollare di documenti e fatti elencati (ancorché elaborati/formati dall'asseveratore) e specificati nella asseverazione.
- 5. L'asseveratore precisa limiti e qualità del contenuto dell'asseverazione.
- 6. Il presente modello potrà essere adeguato, mantenendo le informazioni essenziali, alla fattispecie asseverata.

Rassegna di giurisprudenza e di dottrina



REGOLAMENTO PER ASSEVERAZIONE SU ESTERNALIZZAZIONI

A seguito del protocollo d'intesa del 25 luglio 2014 tra questo Consiglio e la DTL di Milano, i colleghi Consulenti che vorranno accreditarsi per pratiche di asseverazione in materia di appalto ed esternalizzazioni produttive, dovranno attenersi alle seguenti disposizioni.

- 1. Comunicare preliminarmente la propria volontà in merito all'Ordine secondo il modello allegato.
- 2. Citare gli estremi della predetta comunicazione su ogni asseverazione rilasciata.
- **3.** Accertarsi ed autocertificare che la propria polizza professionale copra anche i rischi eventuali per l'attività di asseverazione (può essere anche una semplice estensione di rischio rispetto alla polizza RCP esistente).
- **4.** Partecipare per ogni biennio ad almeno 8 ore di formazione in tema di:
- appalti ed esternalizzazioni produttive;
- asseverazione e certificazione.

Dette ore saranno valide ai fini del computo della formazione continua e dovranno essere assolte unicamente presso soggetti/ eventi accreditati secondo le regole della formazione continua.

Potranno essere valide a tal fine le ore di formazione, con le caratteristiche precedenti, già effettuate nel biennio 2013/14.

In caso contrario, per iniziare l'attività di asseverazione nell'immediato almeno 4 ore (con le caratteristiche di cui sopra) dovranno essere effettuate entro il 31.03.2015.

5. Autodichiarare o far certificare l'avvenuta formazione continua al termine di ogni biennio secondo le regole in atto presso l'Or-

dine, con l'obbligo di specificare anche la formazione specifica di cui al punto 4.

- 6. Procedere ad asseverazione:
- in presenza di un appalto (e di un soggetto appaltatore) ovvero di un contratto di esternalizzazione che presentino requisiti di genuinità;
- dopo esame attento e probante (in particolare rispetto alla effettività dei pagamenti) della documentazione aziendale;
- secondo gli schemi approvati ed allegati al protocollo d'intesa (eventualmente adattabili rispetto alla singola situazione).
- **7.** Astenersi dal procedere con la singola asseverazione in caso di elementi dubbi o ambigui riscontrati rispetto ai soggetti, alla documentazione esaminata o agli inquadramenti retributivi, assicurativi e previdenziali.
- **8.** Astenersi dalla asseverazione in caso di perdita, anche temporale, dei requisiti professionali atti a svolgere la professione e/o l'asseverazione.
- **9.** Astenersi dal favorire pratiche volte ad eludere gli obblighi di legge in tema di appalto, distacco, somministrazione di lavoro o esternalizzazioni produttive in genere.
- **10.** Raccogliere le asseverazioni effettuate in ordine di data e soggetto asseverato e conservarle per almeno 5 anni.
- **11.** Collaborare ad ogni eventuale attività di accertamento della regolarità delle asseverazioni e della propria posizione di asseveratore da parte di questo Ordine e degli Enti di Vigilanza.

Regolamento approvato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano nella seduta del 17 settembre 2014

ALL'ORDINE DEI CDL DI MILANO Via Aurispa 7 MILANO

Comunicazione ai sensi Protocollo di Intesa CPO Milano – DTL Milano del 25 luglio 2014
Il sottoscritto,
nato a, c. f,
con studio in,
iscritto all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano al n dal,
dichiara
di voler esercitare attività di asseverazione ai sensi del protocollo CPO-DTL Milano del 25 luglio 2014 nonchè di essere nelle condizioni previste dal protocollo in oggetto, ed in particolare:
a) di essere in perfetta conoscenza dei contenuti del Protocollo di Intesa e del Regolamento approvato da codesto Ordine in merito all'attività di asseverazione di cui al Protocollo in oggetto;
b) di attenersi strettamente a quanto previsto dai predetti Protocollo e Regolamento e dai successivi aggiornamenti degli stessi;
c) di essere in regola con la Formazione Continua e che la stessa sarà autocertificata o attestata a codesto Ordine Provinciale secondo le regole in atto, nonchè che è/verrà attuata e certificata anche la formazione specifica per attività di asseverazione di cui al Regolamento di questo Ordine;
d) che non vi sono provvedimenti sospensivi in atto o condizioni di impraticabilità della professione;
e) di essere assicurato con polizza n che copre espressamente anche le attività di asseverazione;.

In fede

Rassegna di giurisprudenza e di dottrina







Consulenti del Lavoro ▼ Consiglio Provinciale dell'Ordine di Milano


PROTOCOLLO d'INTESA

Fra

la Direzione Territoriale del Lavoro di Milano nella persona del Direttore Dott.ssa Mariarosaria Simonelli,

е

l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano nella persona del Presidente dott. Gianni Zingales,



premesso che:

- a) le Parti sottoscriventi hanno individuato nell'esternalizzazione delle attività produttive un aspetto significativo e diffuso della realtà economica e del mercato del lavoro odierno;
- b) fra i compiti e gli scopi istituzionali della Direzione Territoriale del Lavoro, vi è la promozione di condizioni di lavoro corrette e garantite, insieme con un'efficace azione di contrasto al lavoro irregolare ed a pratiche di *dumping* retributivo o comunque elusive degli obblighi normativi, contributivi, assicurativi e fiscali;
- c) i Consulenti del Lavoro, sottoposti alle regole deontologiche di categoria ed alla vigilanza degli Ordini Provinciali, costituiscono anche nel territorio milanese un fondamentale punto di riferimento del mondo del lavoro, per la particolare caratura e posizione professionale di garanzia, la cui importanza è riconosciuta anche da molteplici fonti normative (come l'art. 76 del D. Lgs. 276/03, art. 40 DL 112/2008 etc.), oltre che per la quantità di rapporti di lavoro e di imprese assistite;
- d) le Parti hanno sentito la necessità di contribuire, con l'istituzione di buone prassi, alla diffusione di una cultura della legalità, sicurezza e regolarità del lavoro, insieme con un'azione di semplificazione procedurale, anche nel campo dell'esternalizzazione, con particolare riferimento all'istituto della responsabilità solidale, di cui si sottolinea la centralità nell'attuale sistema normativo;
- e) le Parti hanno inoltre promosso in merito una comune Commissione di Certificazione per i contratti di appalto;
- f) Viste inoltre le norme di legge in merito alla responsabilità solidale negli appalti, in particolare art. 29 co. 2 del D. Lgs. 276/03 e art. 35 co . 28 della L. 248/2006;

tutto ciò premesso,

- 1) Le Parti convengono sulla opportunità di individuare e sperimentare una pratica di "asseverazione degli adempimenti retributivi, contributivi e fiscali" relativamente ai lavoratori coinvolti in un'attività esternalizzata, pratica disciplinata come ai punti che seguono.
- 1.1) L'asseverazione, già riconosciuta come adempimento esimente ai fini degli obblighi fiscali previsti dall' art. 35 co . 28 della L. 248/2006, per la parte lavoristica ha carattere sperimentale e volontario.
- Essa ha il fine di semplificare, omologare ed armonizzare le operazioni di controllo globale della regolarità degli adempimenti retributivi, fiscali ed assicurativi dell'appaltatore o del subappaltatore inerenti la responsabilità solidale in appalto, nonché di fornire un efficace strumento di riferimento, oltre che per le parti contrattuali coinvolte nella esternalizzazione, per il personale operativo ed ispettivo.
- 1.2) L'asseverazione in argomento verrà considerata dagli organismi di vigilanza come importante indice di genuinità e regolarità dell'appalto, con impegno di tutto il personale di vigilanza di non procedere con atti per responsabilità solidale nei confronti del committente o sub committente se non in caso di comprovate irregolarità o divergenze rispetto al contenuto dell'asseverazione, dandone immediata nozione (oltre che all'obbligato) al professionista asseveratore ed al committente a cui è indirizzata l'asseverazione;
- 1.3) L'asseverazione, tranne che per le ritenute fiscali, non può in ogni caso costituire liberazione dal sistema della responsabilità solidale in ambito contributivo, assicurativo e retributivo.





TESTO ORIGINALE

- 2) L'asseverazione costituisce una verifica certificata, a cura del professionista di cui al punto 3 che segue, individuata per nominativo di lavoratore e per periodo di paga, degli adempimenti e dei versamenti relativi al personale impiegato in un determinato appalto, secondo lo schema allegato.
- 3) La facoltà di asseverazione è riservata agli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, non sospesi o inattivi, in regola con gli adempimenti formativi, che comunichino all'Ordine la volontà di esercitare l'attività di asseverazione.

I detti professionisti dovranno essere assicurati per i rischi professionali inerenti questa specifica attività e seguire una formazione specifica.

E' demandato all'Ordine sottoscrivente di stabilire le modalità della predetta comunicazione, l'accertamento dei requisiti e la regolamentazione della formazione specifica.

Gli estremi della comunicazione all'Ordine (ovvero dell'eventuale provvedimento autorizzativo) andranno specificati su ciascuna asseverazione.

- 4) Gli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro che procedano ad asseverare al di fuori delle condizioni di cui al punto 3 che precede (con esclusione della mera asseverazione prevista dall'35 co . 28 della L. 248/2006), ovvero che asseverino dati non veritieri o comunque in altro modo pratichino o favoriscano abusi per mezzo della procedura asseverativa saranno soggetti a provvedimenti sanzionatori a cura del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Milano secondo le norme deontologiche.
- 5) Riconoscendo le Parti firmatarie la particolare rilevanza, per il corretto funzionamento del mercato del lavoro, del rispetto delle norme relative alla esternalizzazione produttiva, sia riguardo all'appalto che a fattispecie quali il distacco e la somministrazione di lavoro, su segnalazione specifica e documentata degli Enti di vigilanza firmatari del presente protocollo, il Consiglio Provinciale del'Ordine dei Consulenti del Lavoro procederà ad azioni disciplinari nei confronti di propri iscritti che palesemente organizzino attività (o comunque vi concorrano) volte ad eludere la regolarità degli appalti e delle esternalizzazioni, con la messa in atto di veri e propri sistemi, meccanismi o catene a vario titolo interpositori o fraudolenti.

6) Le Parti concordano di stabilire momenti comuni di formazione, di confronto e di promozione – anche pubblica – dei contenuti e delle finalità del presente protocollo e della normativa sulla regolarità delle esternalizzazioni produttive ed ogni sua evoluzione.

Direzione Territoriale del Lavoro di Milano

Directore

Dott.ssa Maribrosaria Simonelli

Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano

Il Presidente

Dott. Giovanni Zingales

Milano, 25 luglio 2014

Allegato: modelli di asseverazione.

